



COMUNE DI ILBONO

Provincia di Nuoro

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ECONOMICO-FINANZIARIO

Prot. 4803

Ilbono, 30/06/2023

OGGETTO: GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI, DEGLI INSEGNANTI E DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI ILBONO A.S. 2023/2024 DA ESPERIRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI CON OPZIONE DI RINNOVO DEL CONTRATTO PER IL SUCCESSIVO ANNO SCOLASTICO 2024/2025, A INSINDACABILE GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE E, AI SENSI DELL'ART. 35) COMMA 4) DEL CODICE, E CON RICHIESTA DI OFFERTA RDO SUL PORTALE WWW.SARDEGNACAT.IT – CRC- ED AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.CIG 9909502BBC

ENTE APPALTANTE

Comune di Ilbono

Provincia di Nuoro

Via Elini 5 – 08040 Ilbono (NU)

Tel. 0782 33016/ Fax. 0782 33760

E-mail: info@comune.ilbono.og.it

PEC: protocollo@pec.comune.ilbono.og.it

<https://www.comune.ilbono.og.it/>

DISCIPLINARE DI GARA - LETTERA DI INVITO

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 83 del 30/06/2023, questa Amministrazione ha disposto di affidare il servizio di Mensa scolastica e fornitura di derrate alimentari del Comune di Ilbono a ditte specializzate nel settore.

Il servizio dovrà garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione scolastica e fornitura di derrate alimentari (approvato con DM n. 65 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020). La presente lettera d'invito- disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alla procedura di appalto, ai requisiti e alle modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alla modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura. Ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. n. 50/2016 la presente procedura si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma della Centrale di committenza regionale SardegnaCat conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Le indicazioni relative dettagliate per il funzionamento della piattaforma SardegnaCat sono contenute nella "Guida alle gare telematiche" messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti all'indirizzo: www.sardegncat.it.

Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

1.DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
2. Disciplinare di gara-lettera di invito;
3. DUVRI;
4. Patto di integrità
5. Codice di comportamento;
6. Schema di contratto
7. Modello 1 - Dichiarazione di partecipazione;
8. Modello 2 - offerta economica;
9. Tabelle dietetiche e ricette.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" - sotto sezione "Bandi di gara" e sulla Piattaforma Sardegnacat.

2.CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante il sistema di messaggistica disponibile nella piattaforma SARDEGNACAT almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti dopo il termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.ilbono.org.it>

3.COMUNICAZIONI.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese nel sito di SardegnaCAT, sezione messaggi, e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di mensa scolastica e fornitura di derrate alimentari ai sensi del DM n. 65 del 10 marzo 2020, in G.U. n. 90 del 4 aprile per l'anno scolastico 2023/2024.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto presuppone una gestione unitaria del servizio.

L'importo a base di gara è pari ad **€ 6,50 a pasto** al netto del ribasso percentuale effettuato sul costo unitario del pasto fornito ad alunni e personale docente e ATA aventi diritto al pasto. Non si accettano offerte in aumento o pari all'importo posto a base di gara. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 690,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. (al netto del ribasso percentuale effettuato sul costo unitario del pasto pari ad € 6,50).

Il valore presunto dell'appalto è pari a € 68.244,50 per l'anno di affidamento ed è comprensivo delle seguenti voci:

- € 67.554,50 al netto del ribasso percentuale effettuato sul costo unitario del pasto pari ad € 6,50, Iva esclusa, per ogni pasto fornito ad alunni e personale docente e ATA aventi diritto), calcolati sul numero stimato di pasti per l'anno scolastico 2023/2024 ed € 690,00 per gli oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

L'importo è comprensivo di tutte le spese per il personale, di amministrazione, di gestione e quelle relative all'acquisto di derrate alimentari, materiali di consumo, mezzi, attrezzature, rimborsi chilometrici, trasporto e della sicurezza aziendale, necessarie per l'esecuzione del servizio, nonché di tutti gli oneri richiesti dal Capitolato Speciale d'Appalto descrittivo e prestazionale.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Comune si riserva la facoltà di richiedere, alle condizioni tutte del contratto stesso, aumenti o diminuzioni dei pasti senza che l'assegnatario possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta. Il Comune si riserva la facoltà di modificare, aumentare o diminuire, il numero dei pasti, il calendario di erogazione del servizio e gli orari di ristorazione a seguito dell'applicazione di riforme scolastiche, delle esigenze dell'ente e della scuola.

L'appalto è finanziato con Fondi del bilancio comunale e Fondo Unico Regionale.

I documenti ai punti 2) e 3) sono stati redatti tenendo conto delle specifiche tecniche, delle clausole **contrattuali e criteri premianti** contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di ristorazione scolastica e fornitura di derrate alimentari (approvato con **DM n. 65 del 10 marzo 2020**, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020).

La documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale dell'ente al seguente indirizzo: <https://www.comune.ilbono.org.it>.

5. OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad un ulteriore anno scolastico (2024-2025), al costo di € 6,50 a pasto al netto del ribasso effettuato in sede di gara, Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze esclusi. La stazione appaltante potrà esercitare tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto originario.

6. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

La scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata da aggiudicarsi ai sensi degli artt. degli articoli 34, 36, 44, 52, 58 e 95 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) da esperire sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale SardegnaCat. Il servizio in affidamento è conforme alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10/03/2020 consultabili al seguente link <https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, a sensi dell'art. 95 comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Ilbono (codice ISTAT 091032).

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dipendente Dott.ssa Anna Rosa Pinna.

ART. 7 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è relativa all'anno scolastico 2023/2024 - con opzione di rinnovo del contratto per il successivo anno scolastico 2024/2025 a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

Il servizio sarà attivato con decorrenza, presumibilmente, dalla prima settimana di ottobre 2023 e con termine alla conclusione delle lezioni per la scuola secondaria di primo grado (prima settimana di giugno 2024) e alla conclusione delle attività educative per la scuola dell'infanzia (presumibilmente 29 giugno 2024). La durata dell'appalto, escluse le eventuali opzioni è di un (1) anno scolastico (mesi 9 nove).

Rimane salva l'esecuzione di urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

Rimane ferma la stipula del contratto in forma pubblica – amministrativa a cura dell'ufficiale rogante di questa Amministrazione aggiudicatrice.

Il calendario di sospensione per il periodo delle vacanze scolastiche è quello stabilito dalle Autorità scolastiche. In caso di variazione in corso d'anno del calendario, l'Amministrazione si impegna a darne tempestiva comunicazione alla ditta.

ART.8 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento EIDAS - electronic Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
 - difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
 - utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma. In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale <https://www.comune.ilbono.og.it/> dove sono accessibili i documenti di gara. La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

9.DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento inerenti le Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento EIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14; iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

10. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento EIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

11. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi 6 dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si

applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione all'aggregazione ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

12. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011. Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, abilitati, iscritti e presenti alla data odierna sul mercato elettronico Sardegna- Cat alla categoria merceologica AG26 "Ristorazione e catering", in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 come di seguito specificati.

13. REQUISITI

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta.

13.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

Requisiti di idoneità:

Costituiscono requisiti di idoneità: a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (ristorazione collettiva o mensa) o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza; Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni.

14. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

In considerazione del Comunicato del Presidente dell'Anac del 13 aprile 2021 "Impatto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sui requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento" nel quale si rileva che in conseguenza dell'emergenza per alcuni settori produttivi si è verificato, a fronte della mancata erogazione dei servizi, un calo significativo di fatturato, per cui gli operatori economici gestori dei servizi che sono stati interessati in modo significativo dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza sanitaria al fine di limitare tale impatto, si suggerisce alle stazioni appaltanti, per i servizi che sono stati interessati in modo significativo dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza sanitaria di valutare attentamente la necessità di richiedere la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria mediante il possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio precedente la gara, che ricomprendesse gli anni 2020 e 2021. Qualora le stazioni appaltanti ritengano, comunque, necessario richiedere la dimostrazione di un fatturato minimo annuo, sarebbe opportuno che il valore del fatturato richiesto fosse inferiore a quello massimo consentito dalla norma, ossia al doppio dell'importo a base d'asta. Pertanto questa stazione appaltante ritiene di contenere la richiesta del requisito di capacità economica e finanziaria nel modo che segue:

- **Fatturato globale minimo annuo pari a € 40.000, IVA esclusa, riferito agli anni 2020; 2021;2022;**

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante una o più delle seguenti referenze:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

15. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso, al fine della partecipazione alla gara, dei seguenti requisiti di capacità tecnico – professionale:

a) Esecuzione nell'ultimo quinquennio dei seguenti servizi analoghi:

- al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, e presa visione del Comunicato del Presidente dell'Anac del 13/04/2021- il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo

quinquennio (2018-2019-2020-2021-2022) servizi di ristorazione e catering in favore di enti pubblici di importo complessivo non inferiore a € 50.000,00, iva esclusa.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. d), e), ed f) del D.lgs. n. 50/2016, i requisiti tecnico-organizzativi devono essere posseduti nell'ipotesi di raggruppamento di tipo orizzontale dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 60 per cento dell'importo delle prestazioni;

la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 20 per cento dell'importo delle prestazioni.

1)

1.L'articolo 4-bis del d.l. n. 23/2020, convertito nella legge n. 40/2020, ha modificato l'elenco delle attività "sensibili", ossia a elevato rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, definito dall'articolo 1, comma 53 della legge n. 190/2012, per le quali è necessaria l'iscrizione alle c.d. "white list". La riformulazione dell'elenco ha ricondotto tra tali attività tutti i servizi di igiene ambientale (e non più soltanto alcune tipologie di attività, come nella formulazione originaria), i servizi funerari e cimiteriali, nonché tutte le tipologie di servizi di ristorazione collettiva (scolastica, ospedaliera, assistenziale). Conseguentemente gli operatori economici che intendono partecipare a una procedura di gara per un appalto che abbia ad oggetto esclusivamente o in parte (es. nelle ipotesi di appalti di gestione globale di servizi presso strutture) tali attività devono essere iscritti alla "white list" istituita presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure, in ossequio a quanto previsto nella circolare del Ministero dell'Interno n. 11001119/20(8), del 23 marzo 2016, devono aver presentato la domanda di iscrizione.

La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e per i Consorzi stabili trova applicazione l'art. 47 del D.lgs. n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 48, c. 14 del D.lgs. n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel bando e nel presente disciplinare. I servizi devono essere stati eseguiti a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori. Tale requisito dovrà essere comprovato, in sede di gara, mediante un elenco dei principali servizi svolti negli ultimi 5 anni a norma dell'art. 86 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.i.

16. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria. certificato camerale e l'oggetto del contratto di appalto (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 15 novembre 2019, n. 7846; Sez. V, 25 settembre 2019, n. 6431; V, 25 luglio 2019, n. 5257), con la conseguenza che la predetta verifica deve essere condotta "con un approccio sostanzialistico, non in termini di perfetta sovrapposibilità, ma secondo un criterio di rispondenza globale e complessiva alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una considerazione non atomistica e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto"(Cons. Stato, Sez. V, n. 6431/2019 cit.; cfr. pure T.A.R. Salerno, sez. I, 15 settembre 2020, n. 1161). 9 Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una subassociazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo; b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica. Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 15) deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

17. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti

di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria. certificato camerale e l'oggetto del contratto di appalto (cfr. Cons. di Stato, Sez. V,

2 Non è richiesto, ai fini del possesso del requisito dell'idoneità professionale, un Codice Ateco specifico di iscrizione alla Camera di commercio, né si esige una corrispondenza integrale tra l'attività esercitata e l'oggetto dell'appalto. In sostanza, come chiarito in giurisprudenza l'accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l'oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato va svolto sulla base del confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l'oggetto del contratto di appalto (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 15 novembre 2019, n. 7846; Sez. V, 25 settembre 2019, n. 6431; V, 25 luglio 2019, n. 5257), con la conseguenza che la predetta verifica deve essere condotta "con un approccio sostanzialistico, non in termini di perfetta sovrapposibilità, ma secondo un criterio di rispondenza globale e complessiva alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una considerazione non atomistica e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto"(Cons. Stato, Sez. V, n. 6431/2019 cit.; cfr. pure T.A.R. Salerno, sez. I, 15 settembre 2020, n. 1161

15 novembre 2019, n. 7846; Sez. V, 25 settembre 2019, n. 6431; V, 25 luglio 2019, n. 5257), con la conseguenza che la predetta verifica deve essere condotta "con un approccio sostanzialistico, non in termini di perfetta sovrapposibilità, ma secondo un criterio di rispondenza globale e complessiva alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una considerazione non atomistica e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto"(Cons. Stato, Sez. V, n. 6431/2019 cit.; cfr. pure T.A.R. Salerno, sez. I, 15 settembre 2020, n. 1161). 9 Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub²associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo; b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica. Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 15) deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

18.INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. I requisiti di capacità tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
2. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

19. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto precedente anche mediante ricorso all'avvalimento. L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 13) L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. b) rilasciare la dichiarazione di

avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro tre giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto

20.SOPRALLUOGO DEI LOCALI

Prima della formulazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 79 comma 2 del d.lgs. 50/2016, le imprese interessate, qualora invitate a presentare la propria offerta, dovranno dichiarare di aver formulato l'offerta tenendo conto delle caratteristiche del luogo di esecuzione del servizio. Il sopralluogo nei locali scolastici è consigliato ma non è obbligatorio, pertanto la mancata effettuazione del sopralluogo non comporta l'esclusione dalla gara. Esso sarà eseguito nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante aggiudicatrice in seguito a richiesta da parte del concorrente. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno due giorni di anticipo.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite il sito di committenza regionale SardegnaCat e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 14,00 del sesto giorno prima della scadenza della gara. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete e, se costituita in RTI, , in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore. La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

21.DIVIETO DI SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto né la cessione di contratto, pena di decadenza dell'aggiudicazione.

22.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma della centrale unica di committenza regionale SardegnaCat. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione richiesta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'offerta deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno Lunedì 17/07/2023 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo successivo.

23. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, inserita a sistema sul portale www.sardegna.cat.it, nella sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere corredata dalle seguenti Buste:

- a) Busta telematica di Qualifica – Documentazione Amministrativa
- b) Busta telematica Tecnica – Offerta tecnica
- c) Busta telematica Economica – Offerta economica.

Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offerte si rimanda al documento denominato "Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara" reperibile sul sito SardegnaCat. La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar). Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Le dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante emessi a disposizione a sistema. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora incorso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

24. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso

istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile; Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

25.BUSTA DI QUALIFICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La sezione denominata "Busta di Qualifica" della RDO dovrà contenere la documentazione amministrativa di seguito elencata. Nella busta di qualifica non devono essere contenuti, a pena di esclusione, elementi dell'offerta economica. Dovrà contenere i seguenti documenti, a pena di esclusione, poiché parte essenziale dell'offerta:

- ✓ **Dichiarazione, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR n. 445/2000** concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante compilazione o riproduzione dell'"Allegato A" (con tutte le dichiarazioni ivi contenute), debitamente sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento d'identità personale da prescegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000 (passaporto, carta d'identità, ecc.). La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va allegata, copia conforme all'originale della relativa procura.
- ✓ **Disciplinare firmato digitalmente**
- ✓ **Capitolato Speciale d'appalto descrittivo e prestazionale firmato digitalmente**
- ✓ **Schema di contratto firmato digitalmente**
- ✓ **Patto d'integrità firmato digitalmente**
- ✓ **Codice di Comportamento firmato digitalmente**
- ✓ **DUVRI firmato digitalmente**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui al modello A). Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il

pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

– di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;

– di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, nei suoi allegati nonché nel Capitolato speciale d'appalto, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10/03/2020;

– di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara;

– di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

– di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante che si allega e, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

– di accettare il patto di integrità. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83- bis, del decreto legislativo 159/2011;

– [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; – [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;

– di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del contratto;

– di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

– di essere consapevole che la Stazione Appaltante, si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante ove ricorra una di tali circostanze;

– che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

– che non ha conferito incarichi professionali o non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti pubblici che abbiano cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni e i quali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali ai sensi dell'art. 53, co. 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.;

– di avere preso visione delle condizioni di esecuzione del servizio specificati nei documenti di gara, assumendo tutte le informazioni necessarie in merito al servizio da eseguire;

– attesta di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.

– di impegnarsi, in caso di affidamento dell'appalto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla

Legge 13/8/2010 n. 136;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, co. 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente 15 ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017). L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al co. 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese. Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, co. 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al co. 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, co. 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, co. 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 co. 3 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

B) Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267) Il concorrente deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché di

non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente deve presentare una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

C) (per i raggruppamenti temporanei/GEIE/Consorzi ordinari da costituire) dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- la percentuale del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
D) (per i raggruppamenti temporanei già costituiti)
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione della percentuale del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
E) (per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti)
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione della percentuale del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
- F) (per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere dirappresentanza e soggettività giuridica)
- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione della percentuale del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; H) (per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica)
- Copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione della percentuale del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo;
- - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- - copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti: ✓ a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ✓ l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - ✓ dichiarazione della percentuale del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - **Patto d'integrità. L'operatore economico deve allegare, a pena di esclusione, il Patto d'integrità firmato digitalmente accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto.** In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese il Patto, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto da ciascun operatore economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato ed allegato insieme a quello dell'operatore economico concorrente;
 - (eventuale) Procura, firmata digitalmente, nel caso in cui le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura attestante i poteri di firma di chi sottoscrive le dichiarazioni;
 - **(in caso di avvalimento) Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, deve allegare:** la dichiarazione di avvalimento;
 - il contratto di avvalimento;
- Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. Inoltre, ai sensi dell'art. 80 co. 12 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata sino a perdere efficacia. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

26.BUSTA TECNICA – OFFERTA TECNICA

Nella sezione del portale SardegnaCAT denominata "Busta Tecnica" dovranno essere inseriti a pena di esclusione, il seguente documento firmato digitalmente:

- **RELAZIONE TECNICA**, dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati dal Capitolato Prestazionale, la descrizione dei servizi in gara offerti secondo quanto dettagliato nella tabella che segue. La suddetta Relazione Tecnica:
 - a) dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
 - b) dovrà essere contenuta entro 25 pagine, escluse le pagine relative ai curricula e descrizione dell'offerente. **Si chiede che la relazione venga articolata con riferimento a ciascun criterio di valutazione descritto nella tabella che segue.** Resta chiaro che la Commissione non terrà conto delle pagine che superano il numero di 25 e che, sulle pagine superiori al numero indicato, non verrà effettuata alcuna valutazione né si procederà ad attribuzione di punteggi.
 - c) dovrà essere redatta preferibilmente in carattere Arial di dimensione 12 (dodici) pt e interlinea singola.

Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta tecnica - offerta tecnica devono essere sottoscritti:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo o da un suo procuratore;

- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI,

il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.

- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara. La Commissione non terrà conto delle pagine che superano il numero sopra indicato sulle quali non verrà effettuata alcuna valutazione né si procederà ad attribuzione di punteggio.

La mancata allegazione della documentazione di cui sopra non consentirà l'attribuzione del punteggio relativo al criterio tecnico per la cui valutazione la documentazione medesima è stata richiesta. La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica. Inoltre, le imprese concorrenti devono dichiarare, se del caso, quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperti da riservatezza (ex art. 53 del D.lgs. n. 50/2016). In base a quanto disposto dall'art. 53 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. Pertanto, l'impresa concorrente deve allegare alla relativa dichiarazione idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Criteri di valutazione offerta tecnica:

| 1. Organizzazione del Servizio | | |
|---|--|--|
| Organizzazione del servizio. Saranno valutate: - le tecniche, le modalità di realizzazione del servizio, il piano di trasporto dei pasti, relativamente allo schema organizzativo e funzionale che l'operatore intende predisporre nella prestazione del servizio. A tal fine dovranno essere evidenziati: a) il personale utilizzato giornalmente, distinto per qualifica ed area funzionale, n. di ore giornaliere da ciascuno svolte nell'espletamento delle mansioni assegnate. b) il progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale | | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>(inquadramento e trattamento economico). La mancanza del progetto di assorbimento equivale a mancata accettazione della clausola sociale e, pertanto, manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile, per la quale si impone l'esclusione dalla gara. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato nel capitolato speciale d'appalto. L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.</p> <p>c) la gestione delle assenze del personale e relativo piano di sostituzione del personale e contenimento del turn over. In caso di assenze impreviste, non programmate o programmate del proprio personale dedicato, il piano deve contenere la descrizione delle misure adottate dalla ditta per il contenimento del turn over. Il piano deve riportare in sintesi le principali azioni e procedure previste in tali casi nonché le modalità per interfacciarsi con la Committenza in tali situazioni.</p> | | |
| <p>2.Piano di gestione delle emergenze.</p> <p>2. Piano di gestione delle emergenze ove dovranno essere illustrati gli interventi diversi finalizzati alla continuità dell'erogazione del servizio, da adottarsi in caso di emergenza (soluzione adottate in caso di mancata erogazione di acqua, energia elettrica, gas, e altre circostanze straordinarie) Il punteggio verrà assegnato in ragione dell'articolazione e descrizione delle emergenze e delle relative soluzioni.</p> | | |
| <p>3.Proposta di progetti di educazione alimentare rivolti agli alunni</p> <p>L'operatore economico dovrà presentare un progetto di educazione alimentare indirizzato agli utenti del servizio in oggetto che può comprendere attività di sensibilizzazione, laboratori di educazione alimentare (manipolazione di alimenti, preparazione di cibi) che anche richiedano la disponibilità all'utilizzo di cucine/terminali di cucina, la presenza del personale di cucina e altre figure professionali (es. dietiste) e la fornitura delle derrate alimentari necessarie alla preparazione dei pasti.</p> <p>Dovranno essere indicate la durata delle azioni previste e il crono programma. Il punteggio sarà assegnato in ragione della qualità dei progetti proposti tenendo conto della differenziazione delle azioni proposte rispetto alla tipologia e al grado di coinvolgimento/partecipazione.</p> | | |
| <p>5.Customer satisfaction</p> <p>Modalità e tempi di verifica della qualità delle prestazioni, con particolare riferimento al monitoraggio sullo stato del servizio e al grado di soddisfazione dell'utenza. Verranno valutati la completezza e frequenza dei report che la ditta intende presentare al Comune e la predisposizione di indicatori e strumenti di valutazione attraverso i quali si possa verificare il grado di soddisfazione degli utenti (strutturazione del sistema di customer satisfaction)</p> | | |

27. BUSTA ECONOMICA - OFFERTA ECONOMICA

Le imprese concorrenti devono compilare la sezione denominata Busta Economica che dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta automaticamente a sistema e firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore ove sia indicata la percentuale di ribasso offerto sull'importo a base di gara. L'operatore economico dovrà scaricare dalla piattaforma telematica **il modello B) - Modello di offerta economica**, formulando su di esso la propria offerta e ricaricarlo sulla piattaforma **compilato e sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione**, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare lo stesso nella presente procedura (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere stata eventualmente allegata a sistema), in base al quale è:

► indicato il ribasso percentuale da applicare all'importo posto a base di gara di € 6,50 per ogni pasto erogato (al netto di IVA e oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze), espresso in cifre e in lettere;

► indicato il prezzo totale offerto per l'esecuzione del servizio, espresso in cifre e in lettere, con riferimento a n.10.393 pasti presunti per l'anno scolastico 2023/2024. Saranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. L'offerta dovrà essere corredata di tutte le giustificazioni relative alle voci di spesa che concorrono a formare il prezzo complessivo al fine di consentire all'ufficio di procedere celermente alla verifica delle offerte valutate eventualmente anomale. A tal fine dovrà essere indicato:

- costo del personale assunto, con indicazione del Contratto Collettivo applicato e del numero di ore per le quali dovrà essere assunto;

- costo per l'acquisto delle derrate alimentari;

- ogni altro costo a carico dell'appaltatore anche in relazione ad eventuali offerte migliorative del servizio (acquisto materiale e attrezzature, spese amministrative, ecc. ...);

- utile d'impresa;

- i costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95 co. 10 del D.lgs. 50/2016. (NOTA BENE: si precisa che gli "oneri della sicurezza aziendali" devono essere indicati in quanto trattasi dei costi che ciascun Operatore è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa e devono risultare commisurati all'entità e alle caratteristiche dei lavori oggetto dell'appalto. Trattasi dei costi di gestione annui (per es.: servizio di prevenzione e protezione, costi di formazione – informazione - addestramento, medico competente, ecc.) e dei costi operativi (per es. formazione – informazione integrativa, specifici DPI, ecc.). Si precisa che:

- nel caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e in lettere prevale il prezzo indicato in lettere; - l'aggiudicazione avviene in base al prezzo totale più basso indicato in lettere;

- la Stazione Appaltante, dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica del prezzo, tenendo per validi ed immutabili le quantità e i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale come indicato tutti i prezzi offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti. I valori offerti devono essere indicati al netto dell'IVA. In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta, prevarrà quello indicato in quest'ultimo. Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale di ciascun componente)

28. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione **"Amministrazione trasparente"**. **La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione** delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Il Responsabile del servizio si riserva di stabilire che le operazioni di verbalizzazione vengano affidate all'apposito applicativo messo a disposizione dalla piattaforma SardegnaCat, anziché procedere alla nomina di un segretario verbalizzante. Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

29. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI APERTURA ED ESAME DELLE OFFERTE

La prima seduta avrà luogo a partire dalle ore 09:00 del giorno Martedì 18/07/2023, presso l'ufficio del Servizio amministrativo del Comune di Ilbono, sito in via Elini n. 5 Ilbono, attraverso la procedura R.D.O. presente nella piattaforma della centrale unica di committenza regionale Sardegna Cat. Eventuali variazioni della data della seduta verranno tempestivamente comunicate tramite il sistema di messaggistica di Sardegna Cat. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma. **Le successive sedute** sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno un giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

30. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La verifica della documentazione amministrativa sarà affidata al R.U.P. o a un seggio di gara istituito ad hoc e composto da tre membri: il Responsabile di Servizio, il R.U.P. e un dipendente dell'Ente (da due dipendenti dell'ente quando i primi due coincidono), di cui uno verrà incaricato delle funzioni di segretario. In caso di istituzione del seggio di gara il R.U.P. esercita una funzione di coordinamento e controllo e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. Nella prima seduta il RUP o il seggio di gara istituito ad hoc accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- attivare la procedura di eventuale soccorso istruttorio;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o

parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

31. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La data e l'ora della seduta in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi. La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte e, quindi, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro i due giorni successivi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste nel disciplinare. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggi secondo le modalità previste nel presente disciplinare. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

32.ESAME DELLE OFFERTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicatario è obbligato a mantenere in sede di esecuzione del contratto gli impegni assunti in sede di offerta tecnica.

L'aggiudicazione è effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. L'offerta verrà valutata da un'apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016. I criteri per la valutazione complessiva dell'offerta sono di seguito elencati:

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------------|-------------------|
| OFFERTA TECNICA | 90 |
| OFFERTA ECONOMICA | 10 |
| TOTALE | 100 |

Sarà aggiudicatario della gara il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica. Si distinguono i criteri di valutazione e i metodi di calcolo, per Offerta Tecnica ed Economica:

| 1. Organizzazione del Servizio | PUNTI | 30 |
|--|--------------|-----------|
| <p>Organizzazione del servizio.</p> <p>Saranno valutate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le tecniche, le modalità di realizzazione del servizio, il piano di trasporto dei pasti, relativamente allo schema organizzativo e funzionale che l'operatore intende predisporre nella prestazione del servizio. <p>A tal fine dovranno essere evidenziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il personale utilizzato giornalmente, distinto per qualifica ed area funzionale, n. di ore giornaliere da ciascuno svolte nell'espletamento delle mansioni assegnate. b) il progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancanza del progetto di assorbimento equivale a mancata accettazione della clausola sociale e, pertanto, manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile, per la quale si impone l'esclusione dalla gara. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato nel capitolato speciale d'appalto. L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto. c) la gestione delle assenze del personale e relativo piano di sostituzione del personale e contenimento del turn over. In caso di assenze impreviste, non programmate o programmate del proprio personale dedicato, il piano deve contenere la descrizione delle misure adottate dalla ditta per il contenimento del turn over. Il piano deve riportare in sintesi le principali azioni e procedure previste in tali casi nonché le modalità per interfacciarsi con la Committenza in tali situazioni. | | |
| <p>2. Piano di gestione delle emergenze.</p> <p>2. Piano di gestione delle emergenze ove dovranno essere illustrati gli interventi diversi finalizzati alla continuità dell'erogazione del servizio, da adottarsi in caso di emergenza (soluzione adottate in caso di mancata erogazione di acqua, energia elettrica, gas, e altre circostanze straordinarie) Il punteggio verrà assegnato in ragione</p> | PUNTI | 10 |

| | | |
|--|--------------|-----------|
| dell'articolazione e descrizione delle emergenze e delle relative soluzioni. | | |
| <p>3.Proposta di progetti di educazione alimentare rivolti agli alunni</p> <p>L'operatore economico dovrà presentare un progetto di educazione alimentare indirizzato agli utenti del servizio in oggetto che può comprendere attività di sensibilizzazione, laboratori di educazione alimentare (manipolazione di alimenti, preparazione di cibi) che anche richiedano la disponibilità all'utilizzo di cucine/terminali di cucina, la presenza del personale di cucina e altre figure professionali (es. dietiste) e la fornitura delle derrate alimentari necessarie alla preparazione dei pasti.</p> <p>Dovranno essere indicate la durata delle azioni previste e il crono programma. Il punteggio sarà assegnato in ragione della qualità dei progetti proposti tenendo conto della differenziazione delle azioni proposte rispetto alla tipologia e al grado di coinvolgimento/partecipazione.</p> | PUNTI | 20 |
| <p>4.Impegno ad attuare iniziative di comunicazione efficaci ed adatte all'utenza finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ presentazione dei menù per invogliare al consumo del proprio pasto e per incentivare corrette abitudini alimentari; ➤ per veicolare informazioni sulle misure di sostenibilità ambientale del servizio. <p>La valutazione terrà conto della qualità del progetto di comunicazione e dell'idoneità dei messaggi proposti.</p> | PUNTI | 20 |
| <p>5.Customer satisfaction</p> <p>Modalità e tempi di verifica della qualità delle prestazioni, con particolare riferimento al monitoraggio sullo stato del servizio e al grado di soddisfazione dell'utenza. Verranno valutati la completezza e frequenza dei report che la ditta intende presentare al Comune e la predisposizione di indicatori e strumenti di valutazione attraverso i quali si possa verificare il grado di soddisfazione degli utenti (strutturazione del sistema di customer satisfaction)</p> | PUNTI | 10 |

Il concorrente che consegua un punteggio tecnico inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a punti 45 non sarà ammesso alla fase di valutazione dell'offerta economica.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

| | |
|------|--------------------------|
| 0 | Totalmente assente |
| 0,10 | Quasi assente |
| 0,20 | Negativo |
| 0,30 | Gravemente insufficiente |
| 0,40 | Insufficiente |
| 0,50 | Modesto |
| 0,60 | Sufficiente |
| 0,70 | Discreto |

| | |
|------|------------|
| 0,80 | Buono |
| 0,90 | Ottimo |
| 1 | Eccellente |

A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente sulla base del metodo dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Valore del coefficiente giudizio della commissione:

attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario:

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascuna categoria dell'offerta tecnica, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti.

33.METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$ dove P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ; P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

P_n = peso criterio di valutazione n .

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

34. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare

$C_i = R_a / R_{max}$ dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

La gara sarà aggiudicata al Concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto fra tutte quelle ammesse alla gara (offerte non escluse) determinato sommando i punteggi conseguiti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica.

Non sono ammesse offerte in aumento. La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno alle ditte concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

35.ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale

offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

36.AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione. La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata. L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione. Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice. **L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.**

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Rimane salva l'esecuzione di urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.

A tal fine dovrà essere presentata ricevuta attestante la costituzione della garanzia cauzionale tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

37.MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo sarà verificata d'ufficio dalla stazione appaltante.

38.CAUSE DI ESCLUSIONE

Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi contemplate nelle precedenti disposizioni del presente disciplinare, nel caso in cui:

- a) non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione appaltante, ai seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/16;
- b) le offerte non sono presentate nei termini e con le modalità previste nel presente disciplinare; c) gli operatori economici non siano in possesso dei requisiti previsti nel presente 27 disciplinare;
- d) siano presentate offerte in aumento, parziali, alternative, condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme al presente disciplinare;

- e) gli operatori economici non abbiano costituito la garanzia provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui al presente disciplinare;
- f) gli operatori economici offrano la prestazione con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- g) per le imprese straniere sarà ritenuta causa di esclusione la presentazione di offerte o, più in generale di documentazione non redatta in lingua italiana o non corredata da traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale. Ulteriori disposizioni In caso di incongruenze nella modulistica allegata al presente disciplinare, farà fede quanto riportato nel disciplinare. Il soggetto che presiede la gara, in caso di malfunzionamenti o difetti degli strumenti hardware e software nonché dei servizi telematici utilizzati per la gara, ovvero qualora ravvisi qualsiasi anomalia nella procedura, valuterà l'opportunità di sospendere la gara, inoltre, il medesimo non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che dal mal funzionamento del sistema possano derivare agli operatori economici partecipanti e/o terzi.

39. CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 D.lgs. n. 50/2016, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione sul sistema di qualità, conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti.

La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia per l'esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di attestazione di regolare esecuzione.

40. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – ASSICURAZIONI

L'I.A. si assume ogni responsabilità sia civile sia penale che discenda ai sensi di legge a causa dell'espletamento del servizio di Mensa scolastica.

L'A.C. è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o gli altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere agli utenti e a terzi in occasione dell'esecuzione del servizio. L'I.A. assume a proprio carico l'onere di sollevare l'A.C. da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa A.C. per tali accadimenti. La ditta aggiudicataria risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione all'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione, agli utenti del servizio, a prestatori di lavoro (RCO), a terzi (RCT) e a cose del Comune e/o di terzi nell'ambito dell'esecuzione del servizio inclusi i danni da intossicazione alimentare per un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) esente da franchigia e dovrà essere stipulata dall'I.A., per la stessa durata dell'affidamento del servizio di mense scolastiche. Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico dell'appaltatore. La presente garanzia si estende inoltre ai danni alle cose ed agli impianti

oggetto del servizio, di proprietà e/o in uso e/o in comodato dal Comune di Ilbono. In particolare l'appaltatore si assume le responsabilità per danni, quali avvelenamenti, intossicazioni e quant'altro di simile causati dalle cose, sia prodotte in proprio che prodotte da terzi, distribuite e/o somministrate tramite la mensa del Comune, compresi i danni imputabili a vizio originario del prodotto e a cattiva conservazione, compresi errori nel rispetto del termine di scadenza. Tale copertura dovrà essere estesa anche alla responsabilità civile personale del singolo dipendente e/o collaboratore della ditta aggiudicataria. In alternativa la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO già attivata, avente le medesime caratteristiche suindicate e produrre un'appendice alla polizza nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente appalto. La polizza RCT/RCO già attivata non dovrà prevedere limiti al numero dei sinistri indennizzabili. L'esistenza delle polizze di cui ai commi precedenti non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo la stessa lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa specifica o dell'appendice di polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima della stipula del contratto o comunque prima dell'inizio dei servizi.

A tale scopo l'I.A. si impegna a consegnare all'A.C. una polizza RCT/RCO recante espressa dicitura che, con riguardo all'espletamento del servizio di mense scolastiche, la Stazione Appaltante è da considerarsi "terzo" a tutti gli effetti.

Il predetto contratto assicurativo, dovrà prevedere, tra l'altro, la copertura dei rischi da eventuale intossicazione alimentare, avvelenamenti, danni che derivassero all'utenza conseguenti all'ingerimento di cibi contaminati, avariati, inadatti per regimi dietetici particolari o contenenti corpi estranei organici e inorganici, nonché ogni altro danno subito dagli utenti e conseguente alla somministrazione dei pasti forniti dall'I.A.

La polizza deve altresì prevedere la copertura dei danni alle cose dei terzi compresi quelli conseguenti a incendio e furto o per danni a qualsiasi titolo causati dall'I.A. L'A.C. è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere al personale addetto all'esecuzione del servizio. L'Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori ai minimi di legge per sinistro e per persona.

Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, quando vi sia una svalutazione superiore al 10%.

41. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario dovrà presentare al Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Ilbono in relazione al Centro di Produzione Pasti:

- autorizzazione sanitaria ai sensi della legge n. 283/1962 per l'attività di Centro Produzione Pasti, comprendente deposito, manipolazione, cottura, rilasciata dal SUAPE di riferimento, previo parere dell'Organo Tecnico dell'ASL di appartenenza, Unità Operativa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
- attestazione di idoneità igienico-sanitaria dei mezzi veicolari e delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei pasti, rilasciata dall'ASL di appartenenza, Unità Operativa Igiene degli alimenti e della Nutrizione;
- documento di cui all'art. 17 del D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni.
- manuale HACCP ai sensi del REG CE 852/04. Tutte le autorizzazioni e/o attestazioni dovranno essere intestate all'Aggiudicatario. La ditta deve rispettare gli standard di prodotto, mantenere le caratteristiche dei prodotti offerti, in quanto conformi qualitativamente alle indicazioni previste nel capitolato d'appalto. La ditta è sempre tenuta a fornire, su richiesta dell'Ente Appaltante o del SIAN dell'Asl competente o qualsiasi altro Ente di controllo, i certificati analitici e le bolle di accompagnamento in cui devono essere indicate le caratteristiche necessarie all'individuazione qualitativa e quantitativa delle derrate alimentari al fine di poter determinare la conformità del prodotto utilizzato

L'aggiudicatario dovrà:

- a) costituire la cauzione definitiva nella misura e con le modalità di cui all'art. 103, del D.lgs. 50/2016.
c) firmare il contratto entro 10 giorni decorrenti dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, con avvertenza che, in caso contrario, l'amministrazione potrà procedere alla revoca dell'affidamento.

42. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Si applicano le cause di sospensione e la relativa disciplina prevista dall'art. 107 del d.lgs. 50/2016. Nel caso di sospensione del servizio per le cause ivi indicate l'aggiudicatario non potrà avanzare richiesta di risarcimento danni o di qualsivoglia indennizzo, né percepire compensi per prestazioni non rese.

43. CONTENZIOSO

Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il Foro di Lanusei.

44. DISPOSIZIONI VARIE

- a) Eventuali verifiche dalle quali risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta alla condizione risolutiva espressa.
b) Nel caso di decadenza dall'aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie richieste o per anomalia del prezzo offerto, o per altra causa (*ivi compreso il mancato inizio del servizio nel termine comunicato dall'amministrazione*), il servizio sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
c) La partecipazione alla gara costituisce, a ogni effetto, accettazione piena e incondizionata da parte dell'offerente delle norme di cui al presente disciplinare e del Capitolato Speciale di Appalto.
d) Della gara sarà redatto apposito verbale, al quale farà seguito l'atto di aggiudicazione e la stipula del regolare contratto d'appalto, dopo l'acquisizione della documentazione prevista dalla vigente legislazione, nonché di tutti gli adempimenti di legge.
e) Trascorso il termine fissato per la ricezione delle offerte non sarà riconosciuta valida offerta alcuna, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
f) Una stessa ditta non potrà far pervenire più di un'offerta.
g) La partecipazione di una ditta o cooperativa all'appalto in riunione di imprese, esclude automaticamente la possibilità di partecipazione come singola ditta o cooperativa ovvero in altra riunione di imprese.
h) Mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria, essa non costituisce conclusione del contratto per l'Amministrazione.
i) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti, la domanda e l'offerta, nonché ogni altra richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata. Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, saranno applicate, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 28/12/2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi.

45. CONTROVERSIE

Per tutte le eventuali controversie e questioni in genere che dovessero insorgere tra l'Amministrazione comunale e l'Impresa aggiudicataria, sia durante il periodo dell'appalto sia al termine del medesimo, quale ne sia la natura (tecnica, amministrativa, ecc.), riguardo a tutto quanto previsto nel presente capitolato e nel contratto d'appalto, nessuna esclusa né eccettuata, il Foro competente è il Tribunale di Lanusei.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rimanda alla normativa vigente.

46. ULTERIORI DISPOSIZIONI

In caso di incongruenze nella modulistica allegata al presente disciplinare, farà fede quanto riportato nel disciplinare. Il soggetto che presiede la gara, in caso di malfunzionamenti o difetti degli strumenti hardware e software nonché dei servizi telematici utilizzati per la gara, ovvero qualora ravvisi qualsiasi anomalia nella procedura, valuterà l'opportunità di sospendere la gara, inoltre, il medesimo non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che dal mal funzionamento del sistema possano derivare agli operatori economici partecipanti e/o terzi.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e ss. del [Regolamento UE 2016/679](#) "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

(Regolamento generale sulla protezione dei dati)" a coloro che interagiscono con il servizio web del Comune di Ilbono, accessibile a partire dagli indirizzi:

www.comune.ilbono.og.it

corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale del Comune di Ilbono.

L'informativa è resa esclusivamente per il sito del Comune di Ilbono e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ilbono con sede in Via Elini n. 5 - 08040 Ilbono (NU) - PEC: protocollo@pec.comune.ilbono.og.it.

Il Responsabile della protezione dei dati è reperibile ai seguenti dati di contatto: E-MAIL : privacy@comune.it PEC: privacy@pec.comune.it.

2. Trattamento

Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Ilbono informa che:

- il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei poteri pubblici, di competenza del Comune secondo norme di legge, Statuto e regolamenti comunali;
- il trattamento dei dati particolari è effettuato in conformità a norme di legge, Statuto e Regolamenti per motivi di interesse pubblico rilevante;
- il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali;
- riguardo al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti pubblici o privati competenti, nei casi previsti da norme di legge, Statuto, Regolamenti comunali;
 - i dati saranno trattati dal Direttore della struttura organizzativa, suoi collaboratori incaricati, previo idonee istruzioni o imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento; tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati;
- i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati;
- i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle leggi vigenti;
- i dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo;
- tra i dati oggetto del trattamento vi sono: i dati di navigazione (indirizzi IP e/o i nomi a dominio dagli utenti che si connettono al sito), gli indirizzi in notazione URI (*Uniform Resource Identifier*) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) e altri parametri riguardanti il sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente; (ove previsto) i dati forniti volontariamente dall'utente. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di accesso al sito e la compilazione dei format (maschere) comportano la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, e degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. In tal caso i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per rispondere alle richieste degli utenti, per esempio, sull'utilizzo di un servizio, su problemi di connessione al sito, su problemi di navigazione al sito, su problemi di accesso ai servizi del sito o su problemi di accesso al proprio account;
- il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali o per l'erogazione del servizio;
- il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del procedimento o del servizio.

2. Diritti dell'Interessato

Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Ilbono l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, di opporsi al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679). La richiesta è presentata prendendo contatto il Titolare (Comune di Ilbono con sede in Via Elini n. 5 - 08040 Ilbono (NU) - PEC: protocollo@pec.comune.ilbono.og.it).

Hanno altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo e diritto di ricorso all'autorità giudiziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Piero Giorgio Casu